STATUTO Associazione FONDAZIONE CUORE ALTO ADIGE ODV

Art. 1 – Denominazione

L'Associazione **„Verein SÜDTIROLER HERZSTIFTUNG EO"**, denominazione in italiano **„Associazione FONDAZIONE CUORE ALTO ADIGE ODV"** di seguito denominata Associazione, è un associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile Italiano e un' organizzazione di volontariato. L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, oppure l'indicazione in tedesco „Ehrenamtliche Organisation" o l'acronimo tedesco „EO".

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede a Prissiano Nr. 75, 39010 Tesimo (Bz), Salus Center. La sede amministrativa è istituita in via Josef Weingartner n. 2 in 39022 Lagundo (BZ). La modifica della sede legale ed amministrativa potrá avvenire con delibera del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea degli associati senza necessità di modificare lo statuto.

Art. 3 – Oggetto e scopi

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha fini di lucro. L'attività è svolta prevalentemente sotto forma di volontariato. Tutti gli associati operano come volontari e senza fine di lucro.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso. L'oggetto principale dell'associazione è la promozione di misure per l'informazione circa i pericoli di malattia dei sistemi cardiocircolatori, nonché la relativa prevenzione e terapia per la popolazione altoatesina. Per raggiungere tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 (Codice del terzo settore):

a) interventi e prestazioni sanitarie;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

L'associazione può partecipare in ogni forma consentita dalla legge ad altre associazioni e istituti, esistenti o da costituire, che hanno scopi simili o uguali, o collaborare con gli stessi. Nell'ambito dei propri scopi l'associazione può acquistare e alienare beni mobili e immobili, costituire servitù ed ipoteche, acquistare, allineare e rinunciare a diritti reali, ed in genere compiere tutti i negozi necessari per il raggiungimento dell'oggetto dell'associazione.
L'associazione non è autorizzata a svolgere attività diverse da quelle elencate in precedenza, ad eccezione delle attività che siano strettamente collegate ad esse. Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs 117/2017 l'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e che siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'organo che determina quali attività diverse possano essere svolte dall'associazione è il consiglio di amministrazione.

Art. 4 – Finanziamento
Al finanziamento e allo sviluppo delle attività dell'associazione sono destinati: i finanziamenti e i contributi di enti pubblici e privati, le donazioni ed i lasciti di beni immobili e mobili, che eventualmente saranno assegnati all'associazione, per un qualsiasi motivo da enti pubblici o privati e da persone fisiche o giuridiche. Il finanziamento avviene anche tramite le quote d'iscrizione e tramite manifestazioni ed altre attività dell'associazione.

Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è composto dai beni mobili e immobili ricevuti in qualunque forma, da donazioni o contributi di associazioni, di enti privati o pubblici o di persone private, dagli avanzi di bilancio, così come dalle quote d'iscrizioni e dai contributi annui versati dagli associati.
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'oggetto e dello scopo istituzionale previsto dall'art. 3 di questo statuto e per lo svolgimento dell'attività statutaria.
Gli associati devono versare il loro contributo annuo entro fine marzo di ogni anno. L'ammontare del contributo annuo come anche l'ammontare della quota d'iscrizione sono deliberati dal consiglio d'amministrazione.
L'impiego di tutti i mezzi dell'associazione, comprese le eventuali eccedenze di bilancio, avviene per l'esclusivo perseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi stabiliti nell'art. 3.
Durante la vita sociale dell'associazione il suo patrimonio e le eventuali eccedenze di bilancio conseguite non possono essere distribuiti tra i soci. Lo stesso vale per le eventuali riserve di bilancio, fatto salvo le eccezioni previste dalla legge.
L'adesione all'associazione non richiede agli associati altri pagamenti aggiuntivi oltre alla quota d'iscrizione e al contributo annuo. Spetta liberamente all'associato di contribuire con altri apporti di beni o di denaro.
Tutti gli apporti supplementari al patrimonio dell'associazione valgono come contributo a fondo perduto e non possono in nessun caso essere restituiti nemmeno al momento dello scioglimento.

Art. 6 – Associati
Gli associati possono essere cittadini italiani o stranieri, nonché persone giuridiche ed enti, che aderiscono all'associazione secondo le disposizioni di questo statuto.
Non è consentita la cessione della qualità di associato, né della quota d'iscrizione, né del contributo annuo.
La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma è fatto salvo il diritto di recesso.
L'adesione all'associazione (dopo l'approvazione del consiglio d'amministrazione) e l'iscrizione

nel libro degli associati, dà diritto al voto in assemblea agli associati maggiorenni e a l diritto di partecipare alle attività dell'associazione.
In caso di non ammissione al richiedente dovranno essere comunicati i motivi della non-ammissione. Qualora la richiesta di ammissione sia negata da parte del consiglio di amministrazione, gli aspiranti soci possono presentare ricorso all'assemblea degli associati entro 60 giorni dal diniego, il quale deciderà in merito all'ammissione di nuovi soci nella sua prossima riunione qualora non sia nominata appositamente.
La richiesta di ammissione del socio dovrà contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare i presenti statuti e di rispettare le delibere degli organi dell'associazione. L'ammissione dei soci avviene attraverso le sezioni o direttamente tramite il consiglio d'amministrazione, secondo quanto previsto nel relativo ordinamento interno.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri:

a) partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di fare richieste;
b) il diritto di elettorato attivo e passivo;
c) il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio d'amministrazione, il quale delibera entro il termine della successiva riunione. Il presidente dell'associazione provvede a mettere in atto la relativa delibera entro dieci giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione;
d) il diritto di voto all'assemblea dal momento di iscrizione nel libro degli associati;
e) il diritto di partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'associazione;
f) il dovere di adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali, rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio d'amministrazione.

Art. 8 - Cessazione della qualità di associato
La qualità di associato si perde:

a) In caso di morte;
b) In caso di libere dimissioni (l'associato deve dare comunicazione di dimissione all'associazione almeno un mese prima con lettera raccomandata);
c) In caso di mancato pagamento della quota associativa. La perdita della qualità di associato dovrà essere comunicata con sollecito scritto.
d) In caso di esclusione. Il provvedimento di esclusione di un socio è pronunciato dal consiglio di amministrazione con la maggioranza di 2/3, qualora il socio non rispetti lo statuto e le delibere adottate dagli organi sociali o qualora rechi gravi danni al nome e alla reputazione dell'associazione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro di esso, l'associato escluso può proporre appello all'assemblea degli associati, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio d'amministrazione a mezzo di raccomandata. L'assemblea degli associati dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 9 – Organico
Gli Organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea degli associati
b) Il Consiglio d'amministrazione

c) L'Organo di controllo
d) Il comitato scientifico

Il consiglio d'amministrazione ha la facoltà di costituire un curatorio e altri organi. Questi organi hanno solamente una funzione consultiva.

Art. 10 – Convocazione dell'assemblea degli associati

L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del consiglio d'amministrazione almeno una volta all'anno e non oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.
Altre assemblee degli associati devono essere convocate dal Presidente del consiglio d'amministrazione, quando queste vengono richieste per iscritto con indicazione dei punti all'ordine del giorno:

a) dal consiglio d'amministrazione,
b) dall'Organo di controllo,
c) da almeno un decimo degli associati.

La convocazione scritta con indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'assemblea deve essere spedita agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'assemblea può essere tenuta in seconda convocazione nello stesso giorno, ma la sua convocazione deve avvenire almeno a distanza di un'ora.
L'assemblea può essere tenuta anche al di fuori della sede dell'associazione.

Art. 11 – Compiti dell'assemblea degli associati

E' competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'elezione e la revoca dei membri del consiglio d'amministrazione;
b) l'elezione e la revoca dei membri dell'organo di controllo;
c) l'approvazione del bilancio d'esercizio e qualora previsto del bilancio sociale;
d) l'approvazione del bilancio preventivo;
e) l'approvazione del programma annuale di attività;
f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'associazione ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;
i) approvazione del regolamento interno dell'associazione proposto dal consiglio d'amministrazione;
j) deliberare su ogni altro argomento previsto dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

È competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ed in merito all'utilizzo del rimanente patrimonio come previsto dall'art.23, del presente statuto.

Art. 12 – Costituzione dell'assemblea e validità delle delibere

Ogni associato ha diritto ad un voto. All'assemblea possono partecipare tutti gli associati che hanno corrisposto regolarmente la loro quota d'iscrizione ed il contributo annuo.
L'assemblea in prima convocazione delibera con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea delibera con qualunque numero di associati presenti.
L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice degli associati presenti. Quella

straordinaria invece delibera con la maggioranza di due terzi degli associati presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e in merito all'utilizzo del rimanente patrimonio è necessaria l'approvazione di tre quarti degli associati.
Ogni associato avente diritto alla partecipazione all'assemblea può farsi rappresentare attraverso una delega scritta da un altro associato, ad eccezione dei membri del consiglio d'amministrazione, dell' organo di controllo e dei dipendenti dell'associazione. Ogni associato può rappresentare legalmente al massimo altri due associati. La rappresentanza delle persone giuridiche e degli enti avviene attraverso il loro legale rappresentante o mandatario.

Art. 13 – Svolgimento dell'assemblea degli associati
Il presidente del consiglio d'amministrazione è anche presidente delle assemblee. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano presente.
Su proposta della presidenza, l'assemblea nomina un segretario e, se necessario, almeno due scrutatori.
Le delibere dell'assemblea vengono protocollate e debitamente firmate dal presidente e dal segretario. Ogni associato ha il diritto di prendere visione dei protocolli presso la sede dell'associazione.

Art. 14 – Il consiglio d'amministrazione
Il consiglio d'amministrazione è composto da almeno cinque e al massimo da tredici persone e viene eletto dall'assemblea degli associati per cinque anni. La maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione deve essere composta da soci dell'associazione. I membri del consiglio d'amministrazione possono essere rieletti.
Il consiglio d'amministrazione rappresenta l'organo direttivo dell'associazione. Spetta ad esso l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria e redige il piano annuale e pluriennale, il bilancio di previsione, il bilancio d'esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Oltre a questo redige la relazione sulla gestione, nella quale riferisce sulle attività svolte per raggiungere lo scopo dell'associazione.
E' competenza del consiglio d'amministrazione:

a) la gestione e l'amministrazione dell'associazione;
b) nominare il presidente e il vicepresidente dell'associazione;
c) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
d) redigere il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e se previsto il bilancio sociale;
e) la redazione del regolamento interno dell'associazione;
f) la determinazione dell'importo annuale della quota associativa;
g) l'approvazione del programma annuale;
h) l'elaborazione di proposte e richieste all'assemblea degli associati;
i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 3 del presente statuto;
j) adottare ogni altro provvedimento per la gestione delle attività dell'associazione, che non sia attribuito dal presente statuto ad un altro organo.

Le riunioni del consiglio d'amministrazione si tengono presso la sede dell'associazione, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando la maggioranza del consiglio d'amministrazione o dell' organo di controllo lo richiedano in forma scritta.
Il consiglio d'amministrazione viene convocato dal presidente in forma scritta. La convocazione deve essere spedita cinque giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede, della data e dell'ora. L'ammissione di altri punti all'ordine del giorno è consentita dopo la presentazione all'inizio della riunione e necessita del consenso di tutti presenti.
Il consiglio d'amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei

consiglieri, compreso il presidente o il suo sostituto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
I membri del consiglio d'amministrazione non possono prendere parte alle decisioni, che riguardano attività nelle quali sono coinvolti personalmente o sono coinvolti i loro parenti fino al secondo grado. Le delibere vengono trascritte su un protocollo, il quale viene firmato dal presidente e dal segretario.
Dopo la scadenza del suo mandato, il consiglio d'amministrazione rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione, che deve avvenire in occasione della prima assemblea successiva.
Se almeno la metà dei membri del consiglio d'amministrazione si dimettono o recedono per qualsiasi altro motivo, automaticamente decade l'intero consiglio d'amministrazione. In questo caso è da convocare immediatamente l'assemblea per eleggere tutti i nuovi membri del consiglio d'amministrazione.
Il consiglio d'amministrazione può delegare una parte dei suoi incarichi a un comitato esecutivo composto al massimo da 5 persone. Contemporaneamente alla sua nomina il consiglio d'amministrazione stabilisce i suoi compiti nel regolamento interno dell'associazione.

Art. 15 – Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
Il presidente del consiglio d'amministrazione è il legale rappresentante dell'associazione e viene eletto dai membri del consiglio d'amministrazione del quale fa parte. Rappresenta l'associazione verso terzi ed in giudizio, indipendentemente dalla forma e istanza della giurisdizione.
Assolve i compiti a lui delegati dalla legge o dallo statuto eseguendo le delibere del consiglio d'amministrazione.
Il presidente del consiglio d'amministrazione presiede l'assemblea degli associati e le riunioni del comitato esecutivo.
In caso di suo impedimento o assenza il presidente nomina come suo rappresentante un vice-presidente fra i membri del consiglio d'amministrazione.
Il presidente firma fra l'altro anche i contratti di cooperazione con università nazionali ed internazionali, istituti di ricerca e con tutte le istituzioni e le persone con le quali l'associazione ha rapporti.

Art. 16 – Organo di controllo e revisione dei conti
L'organo di controllo, qualora previsto dalla legge, viene eletto dall'assemblea degli associati dopo la decisione in merito alla sua composizione (persona singola o organo collegiale formato da almeno tre membri). L'organo di controllo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili ed esercita i compiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
La persona singola oppure un membro dell'organo collegiale deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. Nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs 117/2017 colui esercita anche la revisione legale dei conti. In occasione della nomina dell'organo di controllo l'assemblea degli associati definisce il compenso annuale, che sarà corrisposto all'organo di controllo per tutto il periodo della carica.

Art. 17 – curatorio
Il consiglio d'amministrazione può costituire un curatorio.
Il curatorio è composto da almeno dieci membri volontari. È composto in maniera equilibrata da rappresentanti di scienza, economia, politica e altri rami della vita pubblica. I suoi component sono eletti dal consiglio d'amministrazione per la durata di cinque anni dal giorno dell'elezione. Ogni membro rimane in carica fin'quando non si procede a nuove elezioni. Il curatorio elegge fra I suoi componenti un presidente ed uno o più vicepresidenti. Tali persone costituiscono la presidenza del curatorio.

È compito del curatorio di dare consulenza al consiglio d'amministrazione e di fare proposte per la gestione dell'associazione. Si informa circa l'attività dell'associazione tramite delle relazioni regolari, da stilarsi almeno una volta l'anno. I membri possono richiedere informazioni circa l'associazione.
I membri del consiglio d'amministrazione hanno il diritto di partecipare alle riunioni del curatorio e di intervenire nelle discussioni. Non hanno diritto di voto. Ai membri del consiglio d'amministrazione va trasmesso l'ordine del giorno.
Il consiglio d'amministrazione da al curatorio un regolamento interno.

Art. 18 – Il comitato scientifico
Il consiglio d'amministrazione nomina un comitato scientifico, che fornisce la consulenza nella distribuzione dei contributi, nonché nelle questioni scientifiche e mediche, che potrebbero sorgere nello svolgimento degli atti associativi. Possono divenirne membri scienziati e medici qualificati nel campo delle malattie dei sistemi cardiocircolatori, inclusa la ricerca di base. I membri del comitato scientifico possono essere revocati dal consiglio d'amministrazione dopo aver sentito il presidente del comitato scientifico. Il consiglio d'amministrazione può emanare il regolamento interno del comitato scientifico.
Hanno diritto di proporre i membri del comitato scientifico sia i membri del consiglio d'amministrazione che e i membri del comitato scientifico stesso. Sulle nomine decide il consiglio d'amministrazione.
Il comitato scientifico elegge tra i suoi membri un presidente ed un suo sostituto. Rimangono in carica per cinque anni.
Il comitato scientifico è convocato almeno una volta l'anno dal presidente, con un periodo di preavviso di tre settimane. La convocazione è obbligatoria, qualora 20 associati ne facciano relativa richiesta, indicando contemporaneamente i punti dell'ordine del giorno da trattare. L'assemblea così costituita delibera senza necessità di alcun quorum.
L'assemblea del comitato scientifico è diretta dal presidente o dal suo sostituto. In caso di impedimento di entrambi, il comitato elegge fra i presenti colui che presiede la riunione. Per la delibera è necessaria la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti la delibera non è ammessa.
All'assemblea del comitato scientifico sono ammessi tutti i membri del consiglio d'amministrazione, che possono partecipare alle discussioni, ma non hanno diritto di voto. Ai membri del consiglio d'amministrazione vanno comunicati i punti dell'ordine del giorno.
I membri del comitato scientifico svolgono la loro attività senza retribuzione. Essendo membri dell'associazione non possono ricevere valori patrimoniali alcuni. Eventuali spese sostenute sono rimborsabili.
Il Presidente del comitato scientifico partecipa con sede e con diritto di voto alle riunioni del consiglio d'amministrazione.

Art. 19 – Sezione o gruppi sportivi cardiaci
Le sezioni o gruppi sportivi cardiaci costituiscono articolazioni locali dell'associazione. Per ogni attività sportiva praticata può essere costituita una sezione all'interno della polisportiva. La costituzione di sezioni è deliberata dal consiglio d'amministrazione, che è anche competente per l'eventuale scioglimento delle stesse.
Le sezioni non dispongono di propri statuti. L'attività delle sezioni è regolata dalle norme del presente statuto nonché dalle direttive impartite dal consiglio d'amministrazione. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno confermato dal consiglio d'amministrazione.

Art. 20 – I capi sezione
I capi sezione vengono eletti dai soci delle rispettive sezioni per la stessa durata prevista per l'e-

lezione degli organi sociali. Nel caso di nuova costituzione e in casi eccezionali il capo sezione può essere nominato dal consiglio d'amministrazione.
I capi sezione hanno il compito di gestire e coordinare l'attività delle sezioni in base alle direttive e attribuzioni approvate dal consiglio d'amministrazione. I capi sezione sono responsabili del loro operato nei confronti degli organi sociali e dovranno a richiesta riferire al consiglio d'amministrazione.
In base a particolari esigenze e necessità, il consiglio d'amministrazione può autorizzare l'elezione di un consiglio di sezione, determinandone il numero dei componenti.
Le riunioni sono convocate dal capo sezione o in casi particolari dal presidente del consiglio d'amministrazione. Per quanto concerne la convocazione, la costituzione e le delibere delle riunioni di sezione si applicano le norme del presente statuto previste per il consiglio d'amministrazione, salvo che il regolamento di sezione preveda altro.
Gli atti e negoziati legali posti in essere ai capi sezione su delega del presidente, impegnano direttamente la polisportiva stessa. Prima di dare esecuzione alle delibere delle sezioni, queste devono essere comunicate al consiglio d'amministrazione per l'approvazione affinché possano avere effetti giuridici per l'associazione.

Art. 21 – Esercizio sociale
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 – Il preventivo e il bilancio d'esercizio
Il consiglio d'amministrazione redige il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio che si compone dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Oltre a questo viene redatta una relazione sulla gestione dell'associazione e le sue attività.
Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto dal consiglio d'amministrazione all' organo di controllo assieme alla relazione sulla gestione almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea degli associati e la relativa approvazione.
Il bilancio d'esercizio deve essere depositato in copia assieme alla relazione del consiglio d'amministrazione ed alla relazione dell'organo di controllo almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea degli associati, presso la sede dell'associazione in modo che gli associati ne possano prendere visione.

Art. 23 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale con sede a Milano.

Art. 24 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017), del Codice civile e le altre norme giuridiche in materia.